

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria - Reggio Calabria, 29 settembre 2006, n. 1595

Il consiglio deve procedere alla surroga entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nell'ordinamento non si rinviene alcun principio in base al quale la surroga deve avvenire nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni, piuttosto è desumibile il principio secondo cui nei dieci giorni successivi alle dimissioni il consiglio opera regolarmente anche se sprovvisto di un consigliere.

Omissis.

L'art. 38, co. 8, cit. d.lgs. n. 267/00 prescrive che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale "sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari".

L'invocata disposizione è stata rispettata dal Comune resistente che ha provveduto alla surroga otto giorni dopo le dimissioni del Consigliere comunale.

Non risulta poi rinvenibile alcun principio di ordine generale, afferente il funzionamento dei consigli comunali, in base al quale la surroga debba piuttosto avvenire alla prima seduta del consiglio successiva alla presentazione delle dimissioni.

È desumibile, invece, il diverso principio secondo cui nei dieci giorni successivi alle dimissioni il Consiglio opera regolarmente, anche se sprovvisto di un consigliere.

Nel caso di specie poi nessuna legittima aspettativa poteva sorgere nei consiglieri in merito alla possibilità che il successivo 7 febbraio si deliberasse la nomina del nuovo consigliere, atteso che: 1) la convocazione risale al 31 gennaio, cioè al giorno prima della presentazione delle dimissioni; 2) la nota del 2 febbraio contiene solo un'inversione dei punti all'ordine del giorno già fissati nella convocazione.

Omissis.